Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 427.

Ricostituzione dei comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1991;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1929, n. 399;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Arienzo e San Felice a Cancello, riuniti in unico Comune, denominato Arienzo San Felice, in virtù del regio decreto 3 agosto 1928, n. 1991, e i comuni di Teverola e Casaluce, fusi in un solo Comune, denominato Fertilia, con il regio decreto 25 febbraio 1929, n. 399, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegrati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Arienzo San Felice e Fertilia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 428.

Proroga dei termini in materia di locazioni di immobili urbani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini previsti dagli articoli 9, 11, 12, 15 penultimo comma e 26 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sono prorogati fino al 28 febbraio 1947, termine entro il quale verrà emanata la nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — MORANDI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 429.

Norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o esportate per fatti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, recante norme per la raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, concernente la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La riconsegna e la posa in opera delle campane raccolte ai sensi del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, saranno effettuate dallo Stato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, con le norme stabilite negli articoli seguenti.

E' abrogato l'art. 2 del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505.

Art. 2.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato provvederà, di intesa col Ministero del tesoro, alla liquidazione della gestione relativa alla raccolta delle campane effettuata in base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonchè alla gestione inerente alla restituzione delle campane agli Enti di culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

In esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, è autorizzato a provvedere:

1) all'acquisto sui mercati estero e nazionale, rispettivamente di intesa con i Ministeri per il commercio con l'estero e per l'industria ed il commercio, dei metalli occorrenti per la fabbricazione delle campane ed alle necessarie operazioni di trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti allo scopo;

2) alle operazioni di fusione e di collocamento in opera delle campane, che dovranno avere singolarmente peso e caratteristiche uguali a quelle raccolte. Per tali operazioni il Ministero suddetto dovrà servirsi di fonderie e ditte specializzate, previ accordi con la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra per quanto riguarda la compilazione dei turni di fusione e per il collaudo del suono delle campane stesse, demandato alla predetta Commissione.

Art. 4.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche alle campane degli edifici di culto distrutte o asportate per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

E' ammesso il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute dagli Enti di culto per la riattivazione delle campane di cui agli articoli 1 e 4, comunque effettuata prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Per gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 le somme man mano occorrenti saranno anticipate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La spesa relativa farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e sarà ripartita in cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1946-1947, entro il limite massimo di lire duecento milioni annue.

Art. 7.

Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, alle campane di edifici civici ed a quelle di carattere commemorativo, che siano state requisite per esigenze belliche o asportate o distrutte per fatti considerati di guerra, ai fini del risarcimento, dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1946, n. 430.

Norme integrative per la formazione delle liste elettorali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1945, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 maggio 1947.

Art. 2.

Salvo i casi di incapacità previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, e quelli di esclusione dal diritto di voto stabiliti dall'art. 6 dello stesso decreto, sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali coloro che, nonostante il possesso dei requisiti di elettore, ne siano stati omessi per qualsiasi motivo.

Sono pure iscritti di ufficio nelle liste elettorali gli elettori che alla data del 31 dicembre 1946 abbiano ottenuta l'iscrizione nel registro di popolazione del Comune dove hanno trasferito la loro residenza e che siano stati cancellati dalle liste del Comune di provenienza.

Art. 3.

I cittadini che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

Art. 4.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, sono cancellati, d'ufficio, dalle liste elettorali coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino iscritti nel registro di popolazione del Comune, salvo che si siano avvalsi o si avvalgano, entro il 15 gennaio 1947, della facoltà prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 431.

Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione disposta con l'art. 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di cui all'art. 4, n. 23, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, eseguiti per conto di enti non statali o di privati, è elevato:

a) a lire 50 o 75 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore a due o tre ore, ed a lire 100 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;

b) a lire 200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria.

Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 432.

Modificazione dell'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1276;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nel testo risultante dal regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1276, è sostituito il seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura generale e di un tema di legislazione delle scuole elementari.

La prova orale, il cui programma è stabilito volta per volta nel bando di concorso, riguarda: la pedagogia e la filosofia, la didattica, le nozioni generali di diritto amministrativo e la legislazione delle scuole elementari, l'igiene della scuola e del fanciullo. Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

La prova orale ha luogo in Roma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 433.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma.

N. 433. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma, via Latina n. 20.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4144 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Marinelli Emilio e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, e precisamente nel porto n. 63 della posta di San Feliciano e nelle arelle numeri 13 e 43 della predetta posta di San Feliciano;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti signori Marinelli Emilio e fratelli si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4144 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Marinelli Emilio e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, e precisamente nel porto n. 63 della posta di San Feliciano e nelle arelle numeri 13 e 43 della predetta posta di San Feliciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 246.
(4319)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 6, 7 e 8 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, e l'art. 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente le norme di attuazione e di integrazione della legge stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, che provvede, fra l'altro, ad elevare la percentuale, a favore dell'Ente predetto, sugli incarichi giudiziari;

Visto il parere del commissario straordinario dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori circa la determinazione, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 6 e 7 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, nella misura del due e cinquanta per cento.

Art. 2.

La percentuale sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, preveduta dagli articoli 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1838, 34 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 445, è determinata, per il biennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1948, nelle misure seguenti:

a) del sei per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del nove per cento sulle quote eccedenti le lire 5000 fino a L. 10.000;

c) del dodici per cento sulle quote eccedenti le L. 10.000 fino a L. 20.000;

d) del quindici per cento sulle quote eccedenti le L. 20.000.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944 relativo all'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » e fissazione del prezzo di vendita dello stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino dello Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati, che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale del 23 agosto 1944, emanato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, col quale veniva ammesso allo smercio il nuovo preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » — di cui all'art. 1 — contemplato nel decreto stesso, il cui prezzo di vendita al pubblico è stabilito in L. 800 al kg. per le compresse semplici condizionate in tubetti e scatole, e L. 900 al kg. per le compresse zuccherate condizionate come sopra, ed il prezzo di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche in L. 550, e L. 600 al kg. rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto interministeriale del 12 agosto 1946, n. 036872, col quale vengono elevati i prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Ritenuta la necessità di adeguare a tali prezzi anche quello del preaccennato prodotto « Solfopantochina »;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Viene convalidato il decreto interministeriale emesso in data 23 agosto 1944 dalla sedicente repubblica sociale italiana — riguardante l'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » di cui all'art. 1 — fissando il relativo prezzo, con decorrenza 1° novembre 1946, nelle seguenti misure:

per la vendita al pubblico:

L. 16.000 al kg., corrispondente a 5000 compresse semplici, condizionate in tubetti e scatole;

L. 18.000 al kg., corrispondente a 5000 compresse zuccherate, condizionate come sopra;

per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici:

L. 11.000 e L. 12.000 al kg., rispettivamente per le compresse semplici e per quelle zuccherate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1946

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 372. — EMANUELE

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Roma, Bologna e Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Roma, Bologna e Napoli, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Roma, Bologna e Napoli.

Roma, addì 15 novembre 1946

(4339) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.
Calendario di Borsa per l'anno 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche all'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Per l'anno 1947 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

21	22	23	24 -	25	28 -	30 e 31 gennaio;
18	19	20	21 -	22	25	27 e 28 febbraio;
20	21	22	24 -	25	27	29 e 31 marzo;
19	21	22	23 -	24	26	29 e 30 aprile;
22	23	24	26	27	29	31 maggio e 2 giugno;
18	19	20 -	21 -	23	26 -	28 e 30 giugno;
18	21	22	23	25	28	30 e 31 luglio;
20	21	22	25 -	27	29	agosto 1° e 2 settembre;
16	17	18	22	24	26	29 e 30 settembre;
21	22	23	24 -	25	28	30 e 31 ottobre;
20	21	22	24 -	25	27	29 novemb. e 1° dicembre
18	19	20	22	23	27	30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° e il 6 gennaio, il 19 marzo, il 5, 7 e 25 aprile, il 1°, l'8 e il 15 maggio, il 5 e 24 giugno, dal 6 al 19 agosto, il 4 e 19 settembre, il 4 ottobre, il 1°, 3 e 4 novembre, l'8, 24, 25 e 26 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4353)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 luglio 1946.
Convalida dei licenziamenti del personale di Enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sull'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il precedente decreto Commissariale 26 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945, con cui sono stati convalidati i licenziamenti del personale degli uffici ed enti dell'alimentazione, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giugno 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, nn. 1 e 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, relativo alla proroga dei termini per la convalida dei licenziamenti;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

Comitato per la gestione della Cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 17 luglio 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(4317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Aldo Torrini fu Alfredo, nato a Firenze il 1° ottobre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Università di Firenze nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(4329)

Il dott. Paolo Cesario fu Vincenzo, nato a Fano (Pesaro), il 20 ottobre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Messina nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(4330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1946 - N. 258

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S U America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	85, 30
Id 3,50 % 1902	83, 50
Id 3 % lordo	69, 35
Id. 5 % 1935	92, 35
Redimibile 3,50 % 1934	82, 30
Id 5 % 1936	91, 575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97, 05
Id 5 % (15 settembre 1950)	97 10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91. 40
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97, 45
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98. 80
Id 5 % convertiti 1951	97. 20

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riordinamento delle classifiche per le opere di sistemazione del fiume Adda Alpino ed affluenti

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1946, al registro 9 Lavori pubblici, foglio 188, sono stati abrogati i seguenti regi decreti:

a) regio decreto 13 dicembre 1908, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Frodolfo da Valle Cavia a Valle Forno fino all'abitato di Uzza;

b) regio decreto 15 settembre 1904, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Valle Viola con la confluente Valle di Sanno;

c) regio decreto 5 settembre 1904, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del piano di Bormio comprendente in detto piano la zona del fiume Adda e dei torrenti Frodolfo, Valle Campello, Vallaccetta;

d) regio decreto 19 settembre 1904, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda dal ponte di Gaggio al ponte di Mazzo;

e) regio decreto 19 settembre 1904 con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda dal ponte di Mazzo al ponte Sernio;

f) regio decreto 11 settembre 1904, col quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Adda, per la sola parte riguardante il tratto compreso tra Valchiosa e l'immediato a monte di Tirano Il detto decreto mantiene la sua efficacia giuridica per le opere occorrenti nel tratto dall'immediato a monte di Tirano al ponte di Stazzona;

g) regio decreto 11 settembre 1904, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Poschiavino;

h) regio decreto 26 gennaio 1933, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Mallero, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

i) regio decreto 14 gennaio 1914, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Masino, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda;

l) regio decreto 26 febbraio 1911, con il quale sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Bitto, dall'uscita della gola montana allo sbocco in Adda

Con lo stesso decreto sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione dei tronchi del fiume Adda compresi in sponda destra dal ponte di Stazzona al ponte Faedo, dallo sbocco del torrente Mallero al ponte San Pietro, dallo sbocco del torrente Masino a Paniga, da ponte Ganda a passo di Dubino; in sponda sinistra dal ponte Stazzona allo sbocco del torrente Venina, dallo sbocco del torrente Venina a ponte San Pietro con esclusione di quelle per lo sbocco del torrente Cedrasco di Valle Cervia, dallo sbocco del torrente Tartano a Paniga, dal ponte Ganda allo sbocco del torrente Bitto, dallo sbocco del torrente Bitto al comprensorio di terza categoria Bolgia, dallo sbocco del torrente Lesina al passo di Dubino.

Le opere classificate interessano i beni indicati nella corografia al 100.000 in data 5 giugno 1942 allegata al decreto stesso.

(4328)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.